



Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

CONDIZIONI DI POLIZZA – CASA E FAMIGLIA

Definizioni comuni a tutte le garanzie

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato - avente l'ubicazione indicata nel frontespizio di polizza - luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio/studio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beni assicurati

Il fabbricato e/o il contenuto

Contenuto

- specificatamente riferito alla garanzia Incendio -

Mobiliario, arredamento in genere posto nel fabbricato assicurato nonché attrezzature dell'eventuale annesso ufficio/studio privato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computers e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, materiali /attrezzi per l'abitazione e hobby esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso di casa) e tutto quanto altro serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti .

- specificatamente riferito alla garanzia Furto e Rapina -

Mobiliario ed arredamento in genere per abitazione nonché attrezzature dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compreso i Valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Dimora abituale

Abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi , e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

A seconda della tipologia costruttiva si intendono:

- Dimora abituale di tipo A

Appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e/o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

- Dimora abituale di tipo B

Villa unifamiliare, villa a schiera o appartamento con proprio accesso indipendente dall'esterno del fabbricato.

Dimora saltuaria

Villa o appartamento , ubicato in Italia, ove l'Assicurato non dimora abitualmente , ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

I locali di proprietà , in locazione o comunque legalmente in uso all'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato avente l'ubicazione indicata nel frontespizio di Polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- opere da fondazione od interrate;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti e di contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti di allarme, impianti automazione per porte e cancelli e serramenti, impianti telefonici (esclusi gli apparecchi rientranti nella voce contenuto), citofonici e video-citofonici, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio , televisive e radio-amatoriali;
- cantine, box, cassette per gli attrezzi (*anche in legno*) ed altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, perlinature, tinteggiature, moquette , parquet e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (*Art. 624 del Codice Penale*)

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o avente diritto in caso di sinistro. (*principio indennitario*)

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri. (Art. 628 del Codice Penale)

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato al fine di tenere indenne l'Assicurato. (*principio risarcitorio*)

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Società

L'Impresa assicuratrice.

Truffa

Azione delittuosa, consumata all'interno delle mura domestiche, ove l'autore del delitto, con artifici o raggiri, induce la persona (*vittima*) in errore allo scopo di procurare per se stesso o per altri un ingiusto profitto a danno dell'Assicurato (*art. 640 Codice Penale*).

Valori

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, denaro, valori bollati e postali.

Vetro anticrimine (*vetro antisfondamento*)

Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate, con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. .. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione in corso.

Art. 5 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.



Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 7 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME COMUNI ALL'ASSICURAZIONE

Incendio – Furto – Cristalli - R.C.T.

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni. Ove si tratti di incendio, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.
- f) Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

NORME COMUNI ALL'ASSICURAZIONE

Incendio – Furto – Cristalli

Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 12 – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricato (o appartamento) –

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II – Contenuto dell'abitazione –

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso e qualità.

L'ammontare del danno è pari:

- a) per fabbricato – alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
- b) per il contenuto dell'abitazione – al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per :

- ciascun fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro, tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), opere e manufatti in cemento-amianto importo superiore al relativo valore al momento del sinistro tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell'abitazione e delle dipendenze importo superiore al valore di ogni singolo oggetto al momento del sinistro (tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante) maggiorato del 50%.

Art. 14 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 punto 4), dall'art. 27 lettera b) e dall'art. 36 lettera c).

Art. 15 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 16 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso.

Art. 17 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 18 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 19 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma pattuita**, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di Legge, dai seguenti eventi:

- a) Incendio;
- b) Fulmine esclusi, **salvo quanto previsto al successivo punto h), i fenomeni elettrici conseguenti**;
- c) Esplosione Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di quelli che a sua insaputa siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) ordine dell'Autorità od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'incendio;
- f) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti, od in uso, all'Assicurato od al Contraente purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua;
- g) onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- h) correnti o scariche od altri fenomeni elettrici comunque originatisi, compresa l'azione dell'elettricità atmosferica, che arrechino danni:
 - agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici al servizio del fabbricato (se assicurato) **sino alla concorrenza del 5% della relativa somma assicurata**;
 - agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del Contenuto (se assicurato) **sino al 10% della relativa somma assicurata; con deduzione della franchigia di € 100,00.**
- i) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il Fabbricato.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- **corrosione ed usura;**
- **rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato.**

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato:

- senza applicazione di alcuna franchigia per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 01/01/1994 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, non considerando pluviali e grondaie e impianti di riscaldamento, sono stati adottati i materiali sintetici di recente tecnologia (*condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili*);
- **previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00 per fabbricati antecedenti al 1994 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per ogni sinistro.**

Sono comunque esclusi i danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere.

- l) gelo che ha determinato spargimento d'acqua mediante la rottura di condutture, dello stesso fabbricato, per effetto del gelo stesso. **Ai fini dell'operatività della presente garanzia: il fabbricato, o la sua porzione assicurata, deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato; il fabbricato deve risultare adibito a dimora abituale.** **In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00. Sono comunque esclusi i danni provocati a seguito di spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione per effetto del gelo.**
- m) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché trabocco e/o rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del fabbricato. **In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a 10% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00.**
- n) eventi atmosferici che abbiano danneggiato le cose assicurate (fabbricato e/o contenuto) per effetto degli eventi sotto elencati **purché detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:**

- 1) grandine
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento
- 4) acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì con un **limite d'indennizzo per annualità assicurativa di € 16.000,00** i danni ad installazioni esterne quali:

- tende e relativi sostegni;
- vetrate, lucernari e verande;
- antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine.

Sono esclusi i danni causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.

- o) atti vandalici ed altri eventi socio politici che abbiano danneggiato le cose assicurate (fabbricato e/o contenuto):
 - in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
 - da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del Fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**

Sono esclusi i danni:

- di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- imbrattamento di enti all'aperto e/o delle parti esterne del fabbricato;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 200,00.



- p) sovraccarico di neve che ha determinato il crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. **Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento. La garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Se nel frontespizio di polizza è assicurato solo il contenuto e non il fabbricato l'indennizzo è limitato ai danni materiali e diretti subiti dal contenuto per effetto del crollo delle parti di fabbricato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 300,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di € 60.000,00 per ogni sinistro.**
- q) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

Fermo quanto disposto dall'art. 15) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione Incendio:

- r) danni consequenziali, quali:
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi indicati nei precedenti punti a), b), c) e d) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
 - danneggiamento e/o deterioramento di scorte alimentari in refrigerazione in conseguenza di un sinistro indennizzabile in quanto rientrante fra gli eventi indicati ai punti a), b), c), d), h), i), m), n) e o) ; **questa garanzia è presta con un limite di indennizzo di €. 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa;**

In relazione agli eventi di cui sopra sono altresì indennizzabili:

- s) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di €. 50.000,00;** in caso di sinistro che coinvolga l'intera somma assicurata questa garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 15) Limite di indennizzo, **opererà fino ad un ulteriore importo di €. 5.000,00** in aggiunta alla somma assicurata; **resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossici e nocivi" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti;**

Sono inoltre indennizzabili, solo se nel frontespizio di polizza è assicurato anche il fabbricato:

- t) le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dell'abitazione destinata a dimora abituale, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato, **fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;**
- u) danni da perdita del canone di locazione o da mancato godimento del Fabbricato:
- per il fabbricato dato in locazione, **fino alla concorrenza del canone annuo;**
 - per il fabbricato occupato dall'Assicurato **fino alla concorrenza del canone annuo presumibile;**
 - per il fabbricato preso in locazione, **le spese sostenute in caso di alloggio provvisorio.**
- In ogni caso l'Assicurazione è prestata, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di €. 10.000,00. E' esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del fabbricato ripristinato;**
- v) i guasti cagionati dai ladri a parti del fabbricato assicurato ed ai relativi fissi e/o infissi nel commettere un furto o nel tentativo di commetterlo, compreso il furto degli infissi **sino alla concorrenza di € 2.000,00 per ogni sinistro;**
- w) le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per evento;**
- x) le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza dell'abitazione assicurata, **con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrate**, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas; **detta garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto nel quale si è determinato il guasto risulti certificato dall'installatore come previsto in sede di attuazione della legge 46/90; la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €. 500,00 e previa detrazione della franchigia di €. 100,00 per sinistro;**
- y) la rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stabilmente installate (su parti di fabbricato e/o mobili del contenuto se assicurato) dell'abitazione assicurata purché adibita a dimora abituale con **il limite di indennizzo di €. 500,00 per sinistro e annualità assicurativa;** **le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili**, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento (*anticrime*); ai fini della presente garanzia è operante quanto previsto ai successivi Artt. 36) e 37) dell'Assicurazione Cristalli.

Art. 20 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 2) verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio, salvo quanto regolamentato e previsto alla garanzia o) di cui all'art. 19);
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 4) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 5) determinati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- 6) di smarrimento, furto o rapina;
- 7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto specificatamente previsto ed elencato all'art. 19).



Art. 21 – Condizioni di operatività della garanzia Incendio

1) Caratteristiche costruttive e destinazione del fabbricato

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessiva coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali; diversamente resta comunque inteso che la garanzia assicurativa riguarda solo ed esclusivamente la parte assicurata con destinazione d'uso a civile abitazione con eventuale ufficio o studio privato e le relative dipendenze di pertinenza restando esclusa ogni e qualsiasi altra parte del fabbricato con diversa destinazione.

2) Fabbricato di proprietà di Terzi (ex rischio locativo)

Nel caso di fabbricato non di proprietà del Contraente/Assicurato, ove compreso nella garanzia prestata e corrisposto il relativo premio, la garanzia, relativamente al fabbricato, si intende integralmente prestata nell'interesse del Titolare della Proprietà Immobiliare.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- nel caso di esistenza di regolare contratto di locazione, fornire alla Società copia di detto contratto;
- nel caso di inesistenza del contratto di locazione, dichiarare per iscritto alla Società il titolo di possesso del fabbricato, i riferimenti catastali identificativi del fabbricato e i dati identificativi del Titolare della Proprietà Immobiliare avente diritto all'indennizzo.

Ai fini di quanto sopra trova applicazione quanto disposto all'art. 18) Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza.

Art. 22 Limiti di indennizzo per contenuto dell'Abitazione

Per i beni sotto elencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- quadri ed oggetti d'arte: 50% della somma assicurata per singolo oggetto con il massimo di € 150.000,00;
- contenuto dei locali di ripostiglio e/o dipendenze : 20% della somma assicurata con il massimo di € 40.000,00
- gioielli e preziosi, raccolte e collezioni: 50% della somma assicurata con il limite di € 50.000,00;
- denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 2% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00;

Art. 23 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale (operante per quanto coperto con l'assicurazione prestata a valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 13) delle Norme che regolano l' Assicurazione Incendio – Furto – Cristalli risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro. Nel caso in cui la copertura assicurativa per il contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto il presente articolo non troverà applicazione.

Art. 24 – Condizioni aggiuntive sempre operanti per Sezione Incendio

a) Buona Fede

A parziale deroga di quanto disposto agli artt. 1) e 3) delle norme che regolano l'Assicurazione in generale, ai soli fini della presente sezione Incendio, la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

b) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, ai soli fini della presente sezione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO

Garanzia RICORSO TERZI

(operante solo se espressamente indicata la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro risarcibile a termini di Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 47) delle Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi .

Garanzia Spese di ricerca e riparazione del guasto

(operante solo se è indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza ed è assicurato anche il Fabbricato)

La Società nel caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie i) spargimento acqua a seguito di rottura accidentale, D) spargimento acqua a seguito di rottura per effetto del gelo di cui all'Art. 19), e se compresa e resa operante, la garanzia R.C.T. di cui all'Art. 38) garanzia A) punto 2), nel caso di spargimento di acqua dovuto a rottura accidentale degli impianti fissi al servizio dell'abitazione con danni risarcibili a Terzi, indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore al 3% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 3.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro si un importo pari a € 100,00. In caso di coesistenza della franchigia per danno da "acqua condotta" o "gelo" e/o RCT con la presente garanzia, sarà applicata un'unica franchigia di € 150,00 complessive.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

(Garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Art. 25 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma pattuita, i danni materiali e diretti causati al contenuto:

- 1) Furto delle cose assicurate di sua proprietà o di proprietà dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi, comprese le cose di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli od arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) con chiavi vere sottratte o smarrite dall'Assicurato o dalle persone con lui conviventi, limitatamente al periodo che va dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o smarrimento all'Autorità competente, alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo a detta denuncia. Sono indennizzabili, entro il limite di € 150,00, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre uguali od equivalenti;
 - d) in altro modo, rimanendo poi clandestinamente all'interno, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- 2) Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3) Estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone od a quelle di altre; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in polizza (violenza e/o minaccia e consegna della cosa svoltesi in un unico contesto temporale);

Sono parificati ai danni del Furto, Rapina e/o Estorsione, i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, la Rapina e/o l'Estorsione. La Società, se assicurata la dimora abituale, indennizza altresì col limite ed alle condizioni di cui all'Art. 26 punto j) e, se compresa l'apposita partita "Scippo" nel frontespizio di polizza, in aumento al predetto limite, i danni materiali e diretti derivanti da:

- 4) Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'abitazione, entro i confini del territorio europeo, di cose addosso o portate a mano dall'Assicurato o da propri familiari o persone con lui stabilmente conviventi, consumati con le modalità previste all'Art. 26) punto j) e alla Condizione Aggiuntiva "Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione";

La Società indennizza inoltre col limite previsto al successivo Art. 26) punto l) i danni da:

- 5) Truffa consumata tra le mura domestiche della dimora abituale e/o saltuaria, purché assicurate contro i danni di furto e rapina, a danno dell'Assicurato o di un suo familiare e/o persona con lui stabilmente convivente in modo continuativo. La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che la persona truffata sia minorenni o abbia compiuto i 65 anni di età e che la truffa sia riferita alla vita privata delle persone di cui sopra e/o a quanto inerente la famiglia restando comunque escluso quanto riferito ad attività di ufficio/studio privato. Resta inoltre esclusa la truffa commessa attraverso mezzi informatici, mezzi di informazione di massa e/o di comunicazione, pubblicità ingannevole ed in generale quando l'autore della truffa non è fisicamente presente presso l'abitazione assicurata.

Art. 26 - Limiti di Indennizzo

1) L'Assicurazione ove prestata per la dimora abituale è operante con i seguenti limiti:

- a) € 20.000,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti;
- b) 20% della somma assicurata, con il limite di € 5.000,00, per valori, escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione; i suddetti limiti vengono rispettivamente elevati a 50% ed a € 20.000,00 per:
 - il furto e la rapina, qualora detti enti siano posti in cassaforte almeno a muro od in armadio corazzato;
 - il furto e rapina, se riposti in cassetta di sicurezza nella camera corazzata di una banca;
- c) 5% della somma assicurata con il limite di € 1.000,00 per denaro ;
- d) 15% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto, relativamente a: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti, posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con l'abitazione;
- e) 15% della somma assicurata, per danni da atti vandalici cagionati dai ladri al contenuto, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati;
- f) 20% della somma assicurata, con il limite di:
 - € 3.000,00 per capi di vestiario ed oggetti personali e valori;
 - € 600,00 per denaro, il tutto collocato in locali adibiti ad abitazione e situati entro i confini d'Italia, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, purché temporaneamente occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari e/o da altre persone con lui stabilmente conviventi e limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- g) 20% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00, per Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati, alle parti di fabbricato costituenti i locali dell'abitazione e/o dipendenze e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi;
- h) 20% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00, per le cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'abitazione assicurata, esclusi i valori;
- j) 5% della somma assicurata con il limite massimo di € 600,00 per i danni materiali e diretti derivanti da Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'abitazione, entro i confini del territorio europeo, di cose, beni, oggetti personali che l'Assicurato o suoi familiari o altre persone con lui stabilmente conviventi hanno addosso o a portata di mano, compreso denaro fino a € 300,00. Questa garanzia non è operante:
 - per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che se accompagnati da altra persona del nucleo familiare dell'Assicurato di età superiore a 14 anni,
 - per beni, cose, valori e denaro inerenti attività professionali esercitate dalla persona vittima del delitto per conto proprio o di terzi; ove al momento del sinistro esista e risulti operante altra polizza per questa garanzia la presente copertura assicurativa si intende riferita alla parte di danno eventualmente eccedente quanto coperto/assicurato dalla predetta altra polizza
- l) 5% della somma assicurata con il limite massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa per Truffa consumata fra le mura domestiche (locali dell'abitazione assicurata) come precisato al precedente Art. 25 punto 3).



2) L'Assicurazione ove prestata per la dimora saltuaria è operante con i seguenti limiti:

- m) € 1.500,00 per ogni singolo oggetto relativamente a : pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti;
- n) 10% con il limite di € 1.100,00 per i valori escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione;
- o) è escluso dalla copertura il denaro;
- p) vengono integralmente confermati anche per la dimora saltuaria i limiti previsti al punto 1) dimora abituale di cui alle lettere d), e) e g) ;
- q) 5% della somma assicurata con il limite massimo di €. 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa per truffa consumata fra le mura domestiche (locali dell'abitazione assicurata) come precisato al precedente Art. 25 punto 5). A parziale deroga dell'art. 27 punto c) la garanzia per la dimora saltuaria vale qualunque sia la durata della disabitazione, per tutti i beni assicurati, ad eccezione dei valori, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. In caso di coesistenza di altro scoperto espressamente previsto in polizza, si applica un unico scoperto nella misura del 30%. Pertanto in caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 6) delle Norme che regolano l'Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 27 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che convivono con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non conviventi;
 - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina;
- c. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 28 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione Furto è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro anticrimine e per non oltre 1/3 in metallo e legno e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Se l'introduzione avviene attraverso serramenti od inferriate non conformi a quelli sopra indicati, oppure con effrazione dei soli vetri di qualsiasi altra presa di luce, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato. Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione. E' tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e/o finestre; in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

Art. 29 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 30 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alla voce "Contenuto": La garanzia assicurativa è prestata a "primo rischio assoluto" e l'ammontare del danno è dato dalle valorizzazioni previste per il Contenuto all'Art.13) .

Art. 31 – Coesistenza di più scoperti

Qualora in caso di sinistro siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 30%.

Art. 32 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate per le singole partite di polizza si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 33 – Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



CONDIZIONE PARTICOLARE FURTO

A) Impianto di Allarme

(valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

Qualora sia richiamata, con la presente condizione particolare A), l'esistenza dell'impianto di allarme, resta stabilito che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone. **L'Assicurato si impegna inoltre a mantenere l'impianto stesso sempre in perfetta efficienza. In caso di inosservanza di detti obblighi, o in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.**

GARANZIA AGGIUNTIVA FURTO

Garanzia Scippo, Rapina, Estorsione all'esterno dell'Abitazione

(valida ed operante in aumento a quanto previsto all'Art. 26) punto j) e solo se indicata la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma pattuita**, i danni materiali e diretti derivanti da Rapina o Scippo all'esterno dell'abitazione, **entro i confini del territorio europeo**, di gioielli, preziosi, pellicce ed altri beni di uso personale che l'Assicurato o i propri familiari o altre persone con Lui stabilmente conviventi abbiano addosso od a portata di mano. Sono compresi: le spese di rifacimento di documenti personali, come patenti di guida, carte d'identità e passaporti, **fino alla concorrenza di € 300,00; denaro con il limite del 10% della somma assicurata.**

La garanzia è estesa al Furto e Rapina di:

- a) bagagli costituiti da oggetti di uso personale (**esclusi valori**) che si trovino **esclusivamente dalle ore 6 alle ore 22**, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave - ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci - di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato, o dai suoi familiari conviventi, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 1.600,00 per annualità assicurativa e € 300,00 per singolo oggetto;**
- b) pellicce o capi di abbigliamento di uso personale consegnati o non consegnati in esercizi pubblici, quando nell'esercizio stesso sia presente l'Assicurato oppure i suoi familiari conviventi. **La garanzia non è operante:**
 - per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che al verificarsi dell'evento dannoso siano in compagnia di altre persone di età superiore a 14 anni e facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato;
 - per i valori inerenti ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.

Se al momento del sinistro gli enti di cui ai punti a) e b) sono coperti di Assicurazione per il rischio di Furto e/o Rapina da altra polizza, il presente contratto vale, **sino alla concorrenza della somma assicurata**, soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dall'altra polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

Art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto, smontaggio ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, **con esclusione di quelli portatili**, che si trovano nei locali occupati dall'Assicurato, sempre che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. **Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza**, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. **Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata**, che si intende in aumento a quanto già indennizzabile a termini dell'Art. 19) punto y), **la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 500,00, con l'applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro.**

Art. 35 – Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

Art. 36 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- b) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
- c) determinati od agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 37– Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (articolo 1916 C.C.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 38 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R. C.T.)

La Società, nel limite del massimale pattuito ed indicato sul frontespizio di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente alla:

A - Proprietà dell'Abitazione (garanzia valida ed operante solo se compresa nel frontespizio di polizza)

Proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e dell'abitazione adibita a dimora saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione predetta, ma con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente; **restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 494/96;**
2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fognie; **il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 100,00;**
3. caduta dell'antenna radiotelevisiva o per radioamatore;

B - Svolgimento dell'attività familiare e di relazione (garanzia valida ed operante solo se compresa nel frontespizio di polizza)

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:

1. conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze e di altre abitazioni costituenti dimore temporanee (**operante solo se non è la garanzia A - Proprietà dell'abitazione**);
2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fognie; il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 100,00;
3. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
4. esercizio di sports di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature;
5. proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche, **purché non soggette alla legge 990 del 31/12/1969 e successive modifiche**, nonché proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi anche a motore, **purché non soggette alla legge 990 del 31/12/1969 e successive modifiche**;
6. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dalle vigenti normative ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
7. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti**. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. **L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di Assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.**
8. proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, **di lunghezza non superiore a metri 6,50** comprese le lesioni ai terzi trasportati; lesioni subite, da baby-sitters, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali durante l'espletamento delle loro mansioni che:
 - non comportino per l'Assicurato l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **In questo caso la garanzia è operante fino alla concorrenza di € 100.000,00 per periodo assicurativo indipendentemente dal massimale indicato per la garanzia di R.C.T. nel frontespizio di polizza;**
10. proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. **Per i danni a cose di terzi cagionati dai cani il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa di € 100,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato. La presente garanzia, salvo esplicito richiamo nel frontespizio di polizza della condizione particolare C), non vale per i cani, e relativi meticci frutto di incroci di prima generazione, definiti pericolosi dal Ministero della Salute.**
11. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, **quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge n. 990/69. Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 60.000,00 per ogni sinistro;**
12. incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura. **La garanzia è prestata per un massimo di copertura per sinistro e per anno assicurativo di € 60.000,00;**
13. proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea, **purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti;**
14. scoppio/implosione del tubo catodico del televisore.

Art. 39 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - nel limite € 250.000,00 - indipendentemente dal massimale indicato per la garanzia di R.C.T. nel frontespizio di polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti dai prestatori di lavoro domestico.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. **Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.** La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Art. 40 - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia è prestata per un massimo di copertura per sinistro e per periodo assicurativo di € 60.000,00 con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.**

Art. 41- Ricorso Terzi da incendio

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, salvo quanto previsto ai punti 11 e 12 dell'Art. 38 Sezione B. **Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura per sinistro del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro.**



Art. 42 - Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. Questa **garanzia è prestata con di limite di € 100.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 43 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il Contraente/Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per fatto di collaboratori domestici.

Art. 44 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato; qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 45 - Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- 2) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto ai punti 7 e 11 dell'art. 38 sez. B (responsabilità civile derivante dallo svolgimento attività familiare e di relazione);
- 3) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 12 dell'art. 38 sez. B (responsabilità civile derivante dallo svolgimento attività familiare e di relazione);
- 4) da furto;
- 5) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 6) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, golf, pesca non subacquea, nuoto, tiro a segno e volo;
- 7) derivanti dalla proprietà di fabbricati, limitatamente all'art. 38 sez. B;
- 8) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 46 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono:

- in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada, e la garanzia è prestata con il limite del massimale indicato nel frontespizio di polizza;
- negli Stati Uniti d'America e Canada ed in tale evenienza la garanzia è presta con il limite del 50% (*cinquanta per cento*) del massimale indicato nel frontespizio di polizza e per una durata massima non superiore a novanta giorni consecutivi.

Art. 47 - Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.** Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati ne' di multe, ammende o spese di giustizia penale.**

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T

(Operante solo se richiamata nel frontespizio di Polizza)

B) Estensione della validità territoriale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività familiare e di relazione", a deroga di quanto previsto all'art. 46 "Estensione territoriale", la presente Assicurazione vale in tutto il mondo compresi Stati Uniti d'America e Canada e **la garanzia è operante fino alla concorrenza dell'intero massimale indicato nel frontespizio di polizza.**

C) Estensione della garanzia "cani pericolosi"

Ad integrazione della garanzia prestata al punto 10) garanzia B) di cui all'art. 38) oggetto dell'assicurazione R.C.T. la garanzia è operante anche per i cani appartenenti alle razze indicate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/04 e successive modifiche e/o integrazioni, compresi i meticcii frutto di incroci di prima generazione. **La garanzia limitatamente a questa estensione è prestata con un massimale ridotto del 50% rispetto al massimale di R.C.T. indicato nel frontespizio di polizza con il massimo di €. 500.000 per annualità assicurativa.**

D) Estensione "Bed & Breakfast, Casa vacanze e Affittacamere

Ad integrazione delle garanzie prestate all'art. 38) garanzie A) e B) e a parziale deroga di quanto previsto al punto 1 di cui all'art 45) esclusioni sono compresi i danni subiti dai clienti ospiti compresa la responsabilità civile derivante da intossicazioni od avvelenamento causati da cibo o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato in relazione a proprietà e conduzione di locali e relative pertinenze adibiti a Bed & Breakfast, Casa Vacanze e Affittacamere.

Restano comunque esclusi: il rischio professionale dell'attività, i danni cagionati dai clienti, i danni di furto, smarrimento, deterioramento e distruzione di cose di terzi anche se portate dai clienti – consegnate e non all'Assicurato. La garanzia è operante soltanto se i locali adibiti al suddetto uso non eccedono il 25% della superficie dei locali oggetto della garanzia A) di cui al predetto art.38).



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Definizioni specifiche per Assistenza

(ad integrazione delle definizioni di polizza)

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza dell'Assicurato che deve essere:

- . situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- . adibito ad esclusivo uso abitativo.

Assicurato

Assicurato con polizza "Casa e famiglia" di Assicuratrice Milanese

Centrale Operativa

E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Decorrenza e durata

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione Territoriale

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Furto

E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altrui.

Incendio

E' la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Impresa

Assicuratrice Milanese S.p.A.



Prestazioni

1. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

4. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un vetraio, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza

5. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

6. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

7. Vigilanza dell'abitazione

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Centrale Operativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'abitazione, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa **fino a € 350,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Centrale Operativa e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Centrale Operativa.



8. Collaboratrice familiare

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto, i locali assicurati necessitano di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Centrale Operativa provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni**.

9. Trasloco

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, l'Impresa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

10. Veicolo per trasferimento mobili

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

11. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli articoli precedenti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **fino ad un massimo di € 80,00 per persona e per giorni e comunque fino ad un massimo di € 500,00 sinistro**.

12. Pensione per gli animali domestici

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti negli articoli precedenti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque **per un numero di giorni non superiore a 10 (dieci) fino ad un massimo di 200,00 Euro per sinistro**.

13. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà a spese dell'Impresa, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 250,00 un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe)**.

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

14. Informazioni per la casa

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative ai seguenti argomenti:

- normative di locazione:
 - . usi abitativi;
 - . L. 392/78 equo canone;
 - . L. 431/98 contratti liberi - contratti convenzionati (accordi a livello territoriale);
 - . durata delle locazioni, adeguamento del canone, deposito cauzionale;
 - . oneri accessori, riparazioni straordinarie;
 - . diritti e doveri del locatore e del conduttore, rinnovo, risoluzione del contratto, cessione del contratto, successione del contratto;
 - . rilascio dell'immobile, procedura di sfratto;
 - condominio:
 - . amministrazione: amministratore (compiti, nomina, revoca, rappresentanza), assemblea (compiti, delibere, costituzione, impugnazione), regolamento di condominio, tenuta dei verbali, diritti dei partecipanti sulle cose comuni;
 - . dipendenze, pertinenze e parti comuni;
 - . controversie: dissensi e rinuncia dei condomini alle liti, turbative all'estetica, stabilità, tranquillità del condominio, tutela delle parti comuni;
 - . rappresentanza giudiziale e predisposizione dei documenti per le liti;
 - . manutenzione: ammodernamenti, innovazioni, ampliamenti e opere sulle parti comuni dell'edificio, impianti e norme di sicurezza, contratti di appalto;
 - . contabilità e fisco: ripartizione delle spese, riscossione dei contributi, codice fiscale, c/c fiscale, obblighi nei confronti del fisco, IVA, ICI, passo carraio, insegne;
 - . rapporti con fornitori, dipendenti del condominio, Amministrazione Pubblica;
 - . tenuta dei libri contabili, rendiconto annuale delle spese;
 - compravendita dei beni immobili:
 - . proposta di acquisto / vendita, contenuti del contratto preliminare, trascrizione del contratto e opponibilità ai terzi, caparra confirmatoria, azione di adempimento, termine essenziale, risoluzione di diritto;
 - . contratto definitivo / rogito, trascrizione e registrazione, obbligazione solidale per pagamento delle spese condominiali;
- telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.



Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'AssicuratoLe prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800.087.506

oppure al numero di Milano

02.58.24.51.93

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- a) Il tipo di assistenza di cui necessita
- b) Nome e Cognome
- c) Numero di polizza preceduto dalla sigla **MILC**
- d) Indirizzo del luogo in cui si trova
- e) Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.